

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

## 55<sup>a</sup> SEDUTA PUBBLICA

### RESOCONTO STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 26 GENNAIO 1984

(Antimeridiana)

Presidenza del vice presidente DE GIUSEPPE

#### INDICE

<b>CONGEDI E MISSIONI</b> . . . . .	Pag. 3	
<b>DISEGNI DI LEGGE</b>		
Annunzio di presentazione . . . . .	3	« Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 745, recante proroga dei termini ed accelerazione delle procedure per l'applicazione della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni » (420);
Assegnazione . . . . .	3	
Autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge costituzionale n. 445:		
PRESIDENTE . . . . .	4	« Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 747, concernente disciplina della proroga dei termini di vigenza delle leggi e proroga di taluni termini in scadenza al 31 dicembre 1983 » (421):
SANDULLI (DC) . . . . .	4	
<b>Deliberazione sulle conclusioni adottate dalla 1<sup>a</sup> Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, terzo comma, del Regolamento:</b>		
« Conversione in legge del decreto-legge 28 dicembre 1983, n. 734, recante modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi » (419);		
		<b>BRUGGER (Misto-SVP), relatore</b> . . . . . Pag. 6
		<b>DE SABBATA (PCI)</b> . . . . . 7
		<b>MAFFIOLETTI (PCI)</b> . . . . . 10
		<b>MAMMÌ, ministro senza portafoglio per i rapporti col Parlamento</b> . . . . . 14
		<b>MANCINO (DC), relatore</b> . . . . . 8

PASQUINO (Sin. Ind.) . . . . .	Pag. 13
* RASTRELLI (MSI-DN) . . . . .	12
SANDULLI (DC) . . . . .	14
SAPORITO (DC), relatore . . . . .	10
TARAMELLI (PCI) . . . . .	9

**Discussione e approvazione, in prima deliberazione, del disegno di legge costituzionale:**

« Modifica dell'articolo 16 dello statuto speciale per la Sardegna, approvato con la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, concernente la definizione del numero dei consiglieri regionali » (445), d'iniziativa del Consiglio regionale della Sardegna. (Ap-

provato, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati) (Relazione orale):

CAMPUS (DC) . . . . .	Pag. 6
DE SABBATA (PCI) . . . . .	5
FIORI (Sin. Ind.) . . . . .	6
GARIBALDI (PSI) . . . . .	6
MAMMÌ, ministro senza portafoglio per i rapporti col Parlamento . . . . .	5
RASTRELLI (MSI-DN) . . . . .	6
SANDULLI (DC), relatore . . . . .	4

N. B. — L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore.

### Presidenza del vice presidente DE GIUSEPPE

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 11).  
Si dia lettura del processo verbale.

SCLAVI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

#### Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Baldi, Bernassola, Castelli, Condorelli, Cuminetti, De Cataldo, Della Briotta, Fabbri, Fracassi, Frasca, Giugni, Masciadri, Mazzola, Melandri, Orciari, Quaranta, Rumor, Tanga, Valiani, Vecchi, Castiglione, Cimino, Maravalle e Zito.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Cossutta, a Strasburgo per attività della Conferenza delle Regioni.

#### Disegni di legge, annuncio di presentazione

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti disegni di legge d'iniziativa dei senatori:

LIBERTINI, LOTTI, CALICE, CHIAROMONTE, MACALUSO, MAFFIOLETTI, MONTALBANO, MORANDI, PIERALLI e RASIMELLI. — « Difesa ed uso razionale del suolo e delle acque; istituzione del dipartimento del territorio e dell'ambiente » (464);

SELJATTI, VASSALLI, DE MARTINO, SCEVAROLLI, DELLA BRIOTTA, TROTTA, GARIBALDI, PANIGAZZI, BUFFONI, SPANO Ottavio e ORCIARI. — « Ripristino dell'Ufficio del registro di Nocera Inferiore » (465).

#### Disegni di legge, assegnazione

PRESIDENTE. I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

— in sede deliberante:

*alla 11ª Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, previdenza sociale):*

ANTONIAZZI ed altri. — « Norme previdenziali e assistenziali per le imprese cooperative e loro dipendenti che trasformano o commercializzano prodotti agricoli e zootecnici » (297), previ pareri della 5ª, della 6ª, della 9ª e della 10ª Commissione;

PAGANI Antonino e ROMEI Roberto. — « Norme previdenziali e assistenziali per le imprese cooperative e loro dipendenti che trasformano o commercializzano prodotti agricoli e zootecnici » (383), previ pareri della 5ª, della 6ª, della 9ª e della 10ª Commissione;

« Norme in materia di previdenza ed assistenza per i lavoratori dipendenti da imprese cooperative che trasformano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici » (435), previ pareri della 5ª, della 6ª, della 9ª e della 10ª Commissione.

I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

— in sede referente:

*alla 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione):*

CASTIGLIONE ed altri. — « Norme speciali di tutela del gruppo linguistico sloveno »

(354), previ pareri della 2ª, della 5ª, della 6ª, della 7ª e dell'8ª Commissione;

*alla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):*

BERLANDA ed altri. — « Delega al Governo per dare attuazione alle direttive del Consiglio delle Comunità europee n. 77/91 del 13 dicembre 1976, n. 78/660 del 25 luglio 1978 e n. 78/855 del 9 ottobre 1978 » (360), previ pareri della 1ª, della 2ª, della 5ª e della 10ª Commissione;

*alla 9ª Commissione permanente (Agricoltura):*

« Inasprimento delle sanzioni amministrative a carico dei trasgressori delle norme in materia di difesa dei boschi dagli incendi » (314), previo parere della 2ª Commissione;

*alla 11ª Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, previdenza sociale):*

JERVOLINO RUSSO ed altri. — « Modifiche ed integrazioni, a favore dei genitori di portatori di handicaps, alla legge 30 dicembre 1971, n. 1204, relativa alla tutela delle lavoratrici madri e alla legge 9 dicembre 1977, n. 903, sulla parità di trattamento fra uomini e donne in materia di lavoro » (327), previ pareri della 1ª, della 5ª e della 12ª Commissione.

**Autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge costituzionale n. 445**

SANDULLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANDULLI. A nome della 1ª Commissione permanente, chiedo, a norma dell'articolo 77, secondo comma, del Regolamento, che sia concessa l'autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge costituzionale n. 445, recante: « Modifica dell'articolo 16 dello statuto speciale per la Sardegna, approvato con la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, concernente la definizione del numero dei

consiglieri regionali », già approvato in prima deliberazione della Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni, la richiesta avanzata dal senatore Sandulli si intende accolta.

**Discussione e approvazione, in prima deliberazione, del disegno di legge costituzionale:**

« **Modifica dell'articolo 16 dello statuto speciale per la Sardegna, approvato con la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, concernente la definizione del numero dei consiglieri regionali » (445), d'iniziativa del Consiglio regionale della Sardegna (Approvato, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione, in prima deliberazione, del disegno di legge costituzione: « Modifica dell'articolo 16 dello statuto speciale per la Sardegna, approvato con la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, concernente la definizione del numero dei consiglieri regionali », d'iniziativa del Consiglio regionale della Sardegna, già approvato, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati e per il quale è stata autorizzata la relazione orale.

Pertanto ha facoltà di parlare il relatore.

SANDULLI, *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, come è noto, la legge n. 108 del 1968 indica il numero dei consiglieri che compongono i consigli regionali e li indica in numero fisso, scaglionato però in base al numero degli abitanti delle varie regioni. Il numero varia da 30 a 80.

Per le regioni ad autonomia speciale, invece, esistono disposizioni differenziate. Per alcune regioni il numero è stabilito espressamente e tassativamente dagli statuti; per altre, invece, c'è un riferimento proporzionale alla popolazione. Questo si verifica attualmente soltanto per la regione Sardegna e per la regione Friuli-Venezia Giulia. Per queste due regioni è stabilito che per ogni 20.000 abitanti vi sia un consigliere.

La regione Sardegna che nel 1949, quando venne istituita, aveva 60 consiglieri regionali, attualmente, con l'aumento della popolazione, è arrivata a 80 consiglieri. Tale numero corrisponde al numero più alto previsto per i consiglieri delle regioni a statuto ordinario. Le altre regioni autonome hanno rispettivamente: la Sicilia 90 consiglieri regionali, il Trentino-Alto Adige 70, la Valle d'Aosta 35. Come dicevo, soltanto il Friuli-Venezia Giulia e la Sardegna non hanno un numero fisso di consiglieri regionali.

Poichè attualmente il numero dei consiglieri regionali, in base all'anzidetta proporzione, è nella Sardegna di 80, un disegno di legge predisposto dallo stesso consiglio regionale propone di determinare in misura fissa, appunto in 80, tale numero.

Si tratta del primo disegno di legge costituzionale di iniziativa regionale (fatto meritevole di essere sottolineato). Questo disegno di legge ci viene trasmesso dalla Camera dei deputati che lo ha approvato in prima lettura.

Anche noi lo esaminiamo e lo approveremo ora in prima lettura. Dopo tre mesi esso dovrà essere approvato da entrambe le Camere in seconda lettura, con il *quorum* stabilito dalla Costituzione. Sarà la prima legge costituzionale di iniziativa regionale (e sarà, a quanto mi risulta, in assoluto, la seconda legge di iniziativa regionale) a essere approvata dal Parlamento.

La Commissione affari costituzionali si è dichiarata unanimemente favorevole all'approvazione di questo disegno di legge, destinato a portare definitivamente e immutabilmente il numero dei consiglieri regionali della Sardegna al livello di quello delle maggiori regioni di diritto comune e a un livello intermedio tra quello della Sardegna e quello del Trentino-Alto Adige.

PRESIDENTE. Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, do la parola al rappresentante del Governo.

MAMMI', ministro senza portafoglio per i rapporti col Parlamento. Il Governo si associa alle considerazioni svolte dal rela-

tore e ringrazia il Senato per la sollecitudine con cui è stato posto all'ordine del giorno questo provvedimento, che, per i tempi previsti per la revisione costituzionale e per alcune scadenze elettorali che riguardano la regione Sardegna, ha carattere di particolare urgenza.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo unico:

*Articolo unico.*

L'articolo 16 dello statuto speciale per la Sardegna, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, è sostituito dal seguente:

« Il Consiglio regionale è composto da ottanta consiglieri eletti a suffragio universale, diretto, uguale e segreto e con sistema proporzionale, secondo le norme stabilite con legge regionale ».

Passiamo alla votazione finale.

DE SABBATA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE SABBATA. Prendo brevemente la parola per esprimere, signor Presidente, colleghi, l'adesione al testo del disegno di legge e alla relazione svolta dal collega Sandulli, ritenendomi soddisfatto per il fatto che per la prima volta un disegno di legge costituzionale di iniziativa regionale stia per essere approvato dal Parlamento.

Vorrei aggiungere anche l'auspicio che sia possibile pervenire ad una soluzione analoga per la regione Friuli-Venezia Giulia. Esprimo pertanto il voto favorevole del Gruppo comunista.

CAMPUS. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAMPUS. Dichiaro che la nostra parte politica voterà a favore di questo disegno di legge, che viene incontro ad una esigenza sentita e portata avanti dal consiglio regionale della Sardegna e che, come ricordava il relatore, costituisce una delle prime occasioni in cui una legge costituzionale viene proposta da un consiglio regionale.

Per questi motivi dichiaro che il Gruppo della Democrazia cristiana voterà a favore del disegno di legge.

GARIBALDI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GARIBALDI. Dichiaro l'adesione del Gruppo socialista al disegno di legge in esame.

RASTRELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* RASTRELLI. Signor Presidente, signor Ministro, signori colleghi, anche il Gruppo del Movimento sociale italiano-Destra nazionale aderisce alla volontà della maggioranza e si dichiara favorevole a che il Senato della Repubblica approvi questa proposta di legge costituzionale avanzata dalla regione. Noi riscontriamo, più che un'importanza intrinseca del provvedimento, un significato degno di rilevanza, e cioè che la collaborazione al processo legislativo da parte delle regioni, che fino a questo momento, per quanto prevista dalla Carta costituzionale, non ha avuto esplicitazione, possa assumere un'importanza sempre maggiore per il collegamento costituzionale che deve esistere tra i vari livelli legislativi del nostro Stato.

Sono questi i motivi per i quali il Gruppo del Movimento sociale italiano-Destra nazionale aderisce alla proposta della maggioranza e voterà a favore.

FIORI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà

FIORI. Mi dichiaro favorevole, signor Presidente. Vorrei sottolineare che con questa iniziativa il consiglio regionale sardo si autolimita e che questa autolimitazione deve essere considerata come un auspicio per il momento in cui il problema si porrà per il Parlamento nazionale.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo articolo unico.

**E approvato.**

**Deliberazioni sulle conclusioni adottate dalla 1<sup>a</sup> Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, terzo comma, del Regolamento, in ordine ai disegni di legge:**

« **Conversione in legge del decreto-legge 28 dicembre 1983, n. 734, recante modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi** » (419);

« **Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 745, recante proroga dei termini ed accelerazione delle procedure per l'applicazione della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni** » (420);

« **Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 747, concernente disciplina della proroga dei termini di vigenza delle leggi e proroga di taluni termini in scadenza al 31 dicembre 1983** » (421)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca deliberazioni sulle conclusioni adottate dalla 1<sup>a</sup> Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, terzo comma, del Regolamento, in ordine a disegni di legge di conversione di decreti-legge.

Il primo reca: « Conversione in legge del decreto-legge 28 dicembre 1983, n. 734, recante modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi ».

Ha facoltà di parlare il relatore.

BRUGGER, *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, a norma dell'articolo 78 del Regolamento, la 1<sup>a</sup> Commissione ha esaminato il decreto-legge 28 dicembre 1983,

n. 734, dopo aver avuto il parere favorevole, a maggioranza, della Commissione competente, dal punto di vista della sussistenza dei requisiti di urgenza e di necessità riguardanti questo provvedimento, che fa parte di un più vasto programma di risanamento del bilancio dello Stato da realizzare sia con legge ordinaria sia con decreti-legge.

In questo caso si tratta di un aumento degli oneri fiscali di prodotti di largo consumo. Per evitare una lunga *vacatio legis* non vi è altra possibilità se non quella di provvedere con decreto-legge al fine di impedire speculazioni molto probabili: altrimenti chiunque lo volesse potrebbe farlo.

Per impedire che questo avvenga è necessario che, immediatamente dopo l'approvazione da parte del Governo, il provvedimento possa entrare in vigore: per questo non vi è altra possibilità se non quella del decreto-legge. È quindi da questa situazione che è motivata l'urgenza del provvedimento.

Per quanto riguarda il presupposto della necessità, non dobbiamo guardare ad altro se non alla situazione finanziaria o deficitaria del bilancio dello Stato, che dovrà essere il più presto possibile risanata; necessità, inoltre, perchè in sede di discussione della legge finanziaria sono state introdotte spese superiori imprevedibili rispetto all'originario disegno di legge proposto dal Governo; dunque anche questo aumento imprevedibile delle spese giustifica il presupposto di necessità del provvedimento al nostro esame.

Torno a ripetere che la 1ª Commissione ha riscontrato la sussistenza dei presupposti di necessità ed urgenza a maggioranza.

DE SABBATA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE SABBATA. Partiamo pure dal carattere della materia che giustifica l'uso del decreto-legge, secondo l'insistente invocazione del relatore. Si dice che in ogni circostanza in cui si decida di aumentare l'imposizione sul petrolio occorre utilizzare lo strumento del decreto-legge. Per la verità si può anche osservare che il Parlamento ha in varie

occasioni discusso con procedure ordinarie, vale a dire in assenza di decreto-legge, le tariffe dell'imposta sul valore aggiunto, che pure riguardano, fra gli altri, beni di consumo anche larghissimo e di costante transazione commerciale, non diversamente dal petrolio e dai suoi prodotti. Non mancano perciò obiezioni anche ad una assoluta e totale accettazione del criterio che la materia del prezzo e dell'imposizione sul petrolio debba sempre essere trattata per decreto-legge.

Tanto per insistere a questo proposito, si può anche prendere in considerazione la procedura costituzionale della delega al Governo, con l'autorizzazione a manovrare l'imposizione entro certi limiti di tempo e di variazione, sulla base di una valutazione della situazione economica e finanziaria compiuta dal Parlamento e per la quale il Parlamento stesso indichi i criteri da seguire.

Ma anche partendo dalla convinzione del relatore, rimane sempre contestabile l'esistenza degli elementi previsti dall'articolo 77 della Costituzione e soprattutto di quello della necessità. Vi è anzi una affermazione della relazione governativa che è particolarmente censurabile. Il decreto sarebbe lo sviluppo della manovra economica e finanziaria « avviata » con la legge finanziaria: ma la legge finanziaria determina e non avvia la manovra e comunque, in quanto mette in moto un processo, ne indica il percorso. Vi è qui uno sviluppo che in realtà è una innovazione nel quadro delle entrate pubbliche e dell'equilibrio dei prezzi. Si apre una fase di sconvolgimento dell'andamento dell'economia che mette in moto aggregati economici e sociali di prima forza. Si è cioè di fronte a uno sviluppo innovativo che modifica due giorni dopo la promulgazione — sottolineo in particolare questo dato — la legge finanziaria stessa. Siamo di fronte ad una interpretazione arbitraria, da parte del Governo, del carattere e del contenuto della legge finanziaria. Poichè questa interpretazione sostiene la motivazione del decreto-legge, la sua infondatezza fa mancare il requisito della necessità che trascina — non occorre neanche dirlo — quelli della straordinarietà e dell'urgenza.

Il Gruppo comunista, quindi, conferma l'atteggiamento, già espresso in Commissione, contrario al riconoscimento dei requisiti. Aggiungo che comunque, anche in questa sede pregiudiziale, si esprime pur sempre una volontà politica che suggerisce un comportamento di economia procedurale: niente, cioè, impedisce di dare al voto il significato di una ripulsa immediata e ferma che elimina inutili perdite di tempo per esami che non possono portare ad un esito favorevole. A questo punto, si dica pure: faccia la maggioranza il suo mestiere. A noi il compito di opporci alle manomissioni della Costituzione, collegate ad un esercizio, di questo mestiere, pessimo sotto ogni punto di vista.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti le conclusioni della 1ª Commissione permanente in ordine alla sussistenza dei presupposti di necessità e di urgenza richiesti dall'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, per il disegno di legge n. 419.

**Sono approvate.**

Segue il disegno di legge: « Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 745, recante proroga dei termini ed accelerazione delle procedure per l'applicazione della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni ».

Ha facoltà di parlare il relatore.

**MANCINO, relatore.** Si tratta, signor Presidente, della conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 745, che reca la proroga dei termini e l'accelerazione delle procedure per l'applicazione della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni.

La Commissione affari costituzionali ha votato a maggioranza in senso favorevole alla sussistenza dei presupposti di necessità e di urgenza. Si tratta della proroga dei termini di cui all'articolo 1 del decreto-legge: termini per la gestione stralcio per la Campania e la Basilicata, collocamento in aspettativa degli amministratori comunali, coordinamento dell'attività da parte della Presidenza del Consiglio, con riferimento agli ar-

ticoli 21 e 32 della legge n. 219 del 1981 (questi articoli riguardano, rispettivamente, la riparazione degli impianti industriali, l'ampliamento degli stessi e insediamenti industriali nelle zone del cratere della Campania e della Basilicata), la proroga della gestione straordinaria commissariale in capo al sindaco di Napoli e al presidente della giunta regionale della Campania, la proroga riguardante il personale straordinario, comunque assunto in dipendenza del terremoto del 23 novembre 1980 e, infine, la proroga delle convenzioni con tecnici ed altro personale qualificato.

L'articolo 2 — lo cito prevalentemente per un esame più completo della sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 77 della Costituzione — rivede il meccanismo della corresponsione dei contributi per la riparazione e la ricostruzione. L'articolo 3 disciplina la presentazione, da parte dei privati, delle domande e dei progetti e, nei commi successivi, assegna termini perentori entro i quali le Commissioni nominate ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 219 del 1981 devono decidere la istruttoria. Sono previste, infine, modifiche alla formazione dello strumento urbanistico, in particolare ai piani esecutivi e alle loro varianti. Sono previste proroghe, per quanto riguarda l'IVA, per tutti i materiali di costruzione.

Sono state formulate da parte della opposizione — soprattutto da parte dei comunisti e degli indipendenti di sinistra — critiche alla imprevidenza del Governo relativamente a scadenze che si sapeva sarebbero sopravvenute entro la fine dell'anno. La maggioranza ha rilevato che si tratta in particolare di scadenze di termini e che eventuali rilievi di natura politica non possono incidere sulla sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 77 della Costituzione.

Concludo raccomandando all'Aula di esprimere parere favorevole circa la sussistenza dei presupposti, così come è avvenuto in Commissione, sia pure a maggioranza.

**TARAMELLI.** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

TARAMELLI. Molte volte, signor Presidente, si è discusso in quest'Aula circa la legittimità del frequente ricorso del Governo ai decreti. Più di una volta l'Assemblea ha espresso censure per l'abuso di questo strumento da parte del Governo, dimostrando che difficilmente ci si è trovati di fronte a una necessità e a una urgenza determinate da fatti imprevedibili. Di fronte ad un fatto oggettivamente imprevedibile, sarebbe stata incontestabile per tutti la esigenza di assumere provvedimenti urgenti a tutela delle comunità. Ci siamo trovati invece quasi sempre — e questo provvedimento lo conferma — di fronte a provvedimenti che nulla hanno a che fare con il fatto impreveduto, ma che sono il risultato di ritardi, imprevidenze, negligenza ed inerzia, perchè nessuno può sostenere ragionevolmente che le scadenze non erano prevedibili, che non erano conosciute già da lunga data.

Questo decreto che cosa fa? Proroga di sei mesi una serie di termini — come ha ricordato il relatore — per quanto riguarda la gestione commissariale nelle zone terremotate della Campania e della Basilicata, la utilizzazione del personale straordinario, le funzioni dei commissari, del sindaco di Napoli e del presidente della giunta regionale e per quanto concerne la realizzazione di unità produttive e l'uso dei fondi rustici.

Questo non vale ovviamente per la parte relativa alle modifiche di carattere procedurale; si sono introdotte tali modifiche perchè si dice che è necessario, al fine di accelerare la ricostruzione, snellire le procedure che oggi sono troppo complesse e provocano ritardi: di qui l'esigenza di strumenti certi e precisi.

Si dice inoltre che deve essere consentita questa rapida ricostruzione anche per poter finalmente quantificare l'incidenza finanziaria nella sua misura reale. Ricordo che siamo ad oltre tre anni dal terremoto. Ma tutto questo era imprevedibile? A me pare proprio di no. Dato lo stato delle cose (perchè nella stessa relazione si afferma che l'opera di ricostruzione, pur avviata con impegno, è ben lungi dall'essere compiuta), ci pare che con queste affermazioni si evidenzi il fatto che sarebbe stato ragionevole, oltre

che costituzionalmente corretto, proporre al Parlamento un disegno di legge che riconsiderasse tutta la materia, visto il coacervo delle disposizioni e le difficoltà di intervenire adeguatamente, predisponendo quindi un disegno di legge che riordinasse la materia e consentisse di completare sicuramente e in tempi rapidi la ricostruzione delle zone distrutte dal terremoto, in modo da porre fine al disagio e alle sofferenze delle comunità colpite.

Si pensa forse che se questo disegno di legge fosse stato presentato a questa Assemblea essa sarebbe stata così insensibile da non assicurarne una rapida approvazione? Ciò non è pensabile in quanto sicuramente l'Assemblea avrebbe dimostrato sensibilità ed allora legittimo è domandarsi perchè il Governo ostinatamente segua questa strada, in dispregio delle norme costituzionali e regolamentari. Secondo me il Governo comunque ritiene di poter essere coperto dalla sua maggioranza e di essere ancora una volta assolto da un così grave peccato. Forse il Governo dimentica — ma non credo sia possibile che una tale dimenticanza avvenga da parte nostra — che proprio con la modifica dell'articolo 78 del nostro Regolamento l'Assemblea ha voluto tutelarsi, facendo in modo che esistesse questo filtro sui presupposti di costituzionalità, per evitare che, come nel passato, potesse arrivare direttamente in Aula un qualsiasi decreto-legge.

Ebbene, io credo che una valutazione serena ed obiettiva di questo decreto ci porti a dire che i presupposti di costituzionalità non esistono per cui, coerentemente a questa nostra valutazione, noi non possiamo che esprimere parere contrario sul provvedimento al nostro esame. Riteniamo altresì auspicabile e giusto che l'intera Assemblea abbia a respingere tale decreto e ciò non solo perchè nell'oggettività dei fatti vi è la ragione per farlo, ma anche perchè in questo modo si tutelano i diritti e i doveri di questa Assemblea.

PRESIDENTE. Metto ai voti le conclusioni della 1<sup>a</sup> Commissione permanente in ordine alla sussistenza dei presupposti di necessità e di urgenza richiesti dall'articolo 77, se-

condo comma, della Costituzione, per il disegno di legge n. 420.

**Sono approvate.**

Segue il disegno di legge : « Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 747, concernente disciplina della proroga dei termini di vigenza delle leggi e proroga di taluni termini in scadenza al 31 dicembre 1983 ».

Ha facoltà di parlare il relatore.

**SAPORITO, relatore.** Signor Presidente, signori colleghi, riferisco anche a nome del senatore Garibaldi. Il disegno di legge n. 421 riguarda la conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 747, relativo alla disciplina della proroga dei termini di vigenza delle leggi e alla proroga di taluni termini in scadenza al 31 dicembre 1983. Su questo disegno di legge di conversione la Commissione ha molto discusso, adottando a maggioranza una deliberazione articolata. All'unanimità, infatti, è stato votato il diniego della sussistenza dei requisiti di urgenza e di necessità dei commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 6, mentre a maggioranza è stata votata la sussistenza di tali requisiti per l'intero provvedimento, salvo la deliberazione contraria sui commi detti.

La Commissione si è soffermata in particolare sulle disposizioni contenute nell'articolo 1 del decreto-legge che introduce una nuova clausola di rapporti tra le singole amministrazioni e la Presidenza del Consiglio dei ministri. Su tale argomento il dibattito ha messo in evidenza, da una parte, la conformità alla Costituzione della norma, dall'altra la necessità di rendere in qualche modo questa clausola più incisiva. Quindi sono stati preannunciati dal Governo degli emendamenti che in qualche modo possono attenere anche ai rapporti tra amministrazione, Governo e Parlamento. Si è discusso anche — ma questi saranno argomenti che verranno esaminati quando si entrerà nel merito del provvedimento — sull'opportunità di mantenere l'articolo 1 nel decreto o nella legge di conversione.

Ho voluto citare soltanto alcuni degli argomenti proposti nella Commissione, non

potendo non dire che le opposizioni hanno rilevato, così come d'altra parte avevano fatto lo stesso Governo nella relazione e i relatori, la poca omogeneità dei diversi settori trattati nel decreto-legge. Questo è stato elemento di perplessità anche in seno alla maggioranza, ma in definitiva è stata adottata la deliberazione di cui ho parlato e che propongo all'approvazione dell'Assemblea.

**MAFFIOLETTI.** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**MAFFIOLETTI.** Signor Presidente, signor Ministro, signori colleghi, nonostante gli impegni di cui si è fatto portavoce autorevole in un recente dibattito alla Camera dei deputati il ministro Mammì circa il contenimento della decretazione di urgenza, siamo di nuovo di fronte ad una dilatazione abnorme dell'intervento governativo nella produzione legislativa. Il Governo sente evidentemente di essere in difetto perchè all'articolo 1 di questo decreto propone una sorta di alibi istituzionale o politico-istituzionale. Infatti il Governo con l'articolo 1 ricorre al decreto-legge, cioè alla forza della legge, per imporre ai ministri di far conoscere al Presidente del Consiglio in tempo utile la scadenza dei termini. Siamo quindi ad un punto della governabilità assai basso: il Governo non ha neanche un'agenda o uno scadenziario. Però molte delle questioni non sono giunte a questo punto per mancanza dell'agenda: non sono state risolte per difficoltà politiche della maggioranza e del Governo, per mancanza di orientamenti e quindi per incapacità di decidere. Questo articolo-alibi non regge, tanto più che esso è un corpo estraneo in un decreto pur così eterogeneo, dove l'unico elemento di unificazione formale che sussiste è che i provvedimenti che esso contiene hanno come punto di riferimento la scadenza del termine.

Voi comprendete, signori del Governo, cari colleghi, che questa logica della scadenza risiede fuori dell'economia del decreto-legge. È un fatto estraneo all'oggetto del provvedere e non può essere accettato se non giustificando politicamente il Governo, cosa che voi

potete fare, ma che noi non possiamo fare e che questa Assemblea nel suo complesso non potrebbe fare perchè sulla eterogeneità dei decreti-legge non c'è soltanto da sollevare un rilievo astratto di principio. Infatti ci troviamo dinanzi a un'espropriazione delle competenze parlamentari: non c'è solo una difficoltà di controllo parlamentare sulla decretazione di urgenza, ma c'è una vera e propria distorsione istituzionale perchè vengono espropriate le competenze delle Commissioni permanenti del Senato. Circa sette Commissioni, se ho contato bene, sono investite della competenza a pronunciarsi nel merito dei singoli provvedimenti, fra le quali sanità, difesa, lavori pubblici, lavoro.

La competenza di queste Commissioni è stata travolta assegnando questo provvedimento così eterogeneo alla 1ª Commissione unicamente perchè esiste l'articolo 1 che è una sorta di foglia di fico, che in sostanza vuole tenere in piedi questo complesso mostruosamente eterogeneo. Questo metodo deve essere criticato anche perchè la competenza delle Commissioni è prevista dalla Costituzione come un fatto non superabile, giacchè le Camere devono esaminare in Aula e in Commissione le leggi secondo i propri Regolamenti, e voi violate questo precetto. Questo è un fatto grave che costringerà i colleghi delle altre Commissioni a venire in 1ª Commissione, secondo una prassi abnorme, per sottoporre le proposte e le valutazioni che intenderanno fare circa il merito delle singole questioni.

Vi è quindi una responsabilità politica del Governo per questo atto, ma vi è una responsabilità politica nel «non fare» che riguarda l'assenza di proposte rispetto agli impegni che sono stati assunti più volte nei vari campi davanti al Parlamento. Alcune proroghe sono necessitate proprio per questa assenza di proposte legislative da parte del Governo che delinea una responsabilità politica che non possiamo avallare.

Qualcuno sosterrà, come nel passato, che questo è comunque uno stato di necessità e che le cause remote non hanno rilevanza, che le origini causali sono quindi irrilevanti e sono qualcosa che è fuori della valutazione del Parlamento. Questo non è accettabile

non solo perchè la Costituzione indica che i decreti-legge sono adottati sotto la responsabilità del Governo, ma perchè questa responsabilità non è solo istituzionale ma è politica e va valutata dal Parlamento. Quando si vuol pretendere di sostenere che la scadenza del termine è un fatto straordinario si è fuori della logica più elementare perchè se v'è qualcosa di ordinario e prevedibile è proprio un termine che scade. Quindi non c'è una giustificazione sotto il profilo di una mera necessità di valutare: ci sono da valutare presupposti che inscindibilmente devono contenere l'urgenza e la necessità attinenti a casi straordinari e quindi imprevedibili; ecco perchè, valutando insieme i requisiti e considerandoli non distaccati, non si può accettare che la necessità comunque sussista quando si crea uno stato di emergenza che sorge dal non provvedere.

Valuteremo certo le singole proposte con realismo, ma l'insieme del provvedimento secondo noi è criticabile sotto il profilo della costituzionalità e quindi della responsabilità politica, tenendo presente che questo provvedimento è una sorta di radiografia dell'incapacità di governare e di raccordare i vari settori ad una politica complessiva, con capacità di guida, di previsione e di superamento di contraddizioni e contrasti che spesso impediscono al Governo e alla maggioranza di decidere.

Si dice che mancano le corsie preferenziali, che il Parlamento non funziona: ma badate che secondo i dati dell'ultima legislatura solo alla Camera dei deputati l'80 per cento dei provvedimenti iscritti all'esame delle Commissioni sono diventati leggi della Repubblica; badate che nei Regolamenti della Camera e del Senato esiste la procedura dell'urgenza e dell'urgentissima e raramente queste procedure sono state adoperate se non per leggi o per leggi settoriali, assistenziali, non programmatiche: mai è stata coltivata con coerenza la via dell'urgenza e dell'urgentissima per leggi che riguardano gravi questioni del paese, dal terremoto ai provvedimenti concreti da assumere nel breve periodo. La procedura dell'urgenza è usata in modo anomalo e riduttivo: alla base del non provvedere c'è quasi sempre una

difficoltà di operare scelte, di adottare decisioni concrete e tempestive da parte del Governo.

Voglio aggiungere, signor Presidente, per concludere, che la eterogeneità non soltanto investe un fatto di principio, perchè espropria la competenza delle Commissioni permanenti del Senato, ma è anche un fattore che il Senato ha già valutato. Quindi devo insistere nell'argomentazione negativa circa la sussistenza dei requisiti con particolare forza, serenità e convinzione, perchè un ordine del giorno del Senato votato il 29 settembre mi aiuti nel sostenere questa critica.

Quell'ordine del giorno era precisamente rivolto ad indicare al Governo una via di superamento della decretazione d'urgenza a contenuti eterogenei, rilevando che l'eterogeneità dei decreti-legge contraddice il compito di controllo parlamentare, non è conforme al criterio costituzionale che vuole, implicitamente ma univocamente, che spetti al Parlamento il controllo delle singole fattispecie circa la sussistenza dei requisiti costituzionali di straordinarietà, di necessità e di urgenza. Il contenuto multiforme e variegato dei decreti-legge impedisce che questo controllo e questa valutazione siano proficui e l'ordine del giorno concludeva nel senso che il Governo dovesse evitare che il decreto-legge fosse a contenuto eterogeneo.

La Commissione affari costituzionali ha dato una parziale risposta a questo ordine del giorno perchè ha votato contro la sussistenza dei presupposti per tre commi dell'articolo 6 del decreto-legge proposto dal Governo. È questa una parziale ma significativa lezione che il Governo ha avuto da parte del Senato: vuol dire che non si è dimenticato del tutto che l'indicazione contenuta nell'ordine del giorno votato aveva un significato di politica istituzionale che incideva nei rapporti tra Governo e Parlamento.

Bisogna essere più coerenti: ecco perchè diciamo che quei rilievi e quelle indicazioni sono alla base di una valutazione più complessiva, più generale che noi vogliamo confermare e ribadire in questa sede, negando la sussistenza dei requisiti costituzionali in ordine a questo provvedimento.

RASTRELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* RASTRELLI. Signor Presidente, colleghi, credo, anche per non ripetere quanto detto egregiamente dal senatore Maffioletti, che l'Assemblea debba fare in questo caso una particolare riflessione. Esistono 23 diversi argomenti legislativi che, anche sotto il solo profilo della vigenza temporale, trovano in questo decreto-legge un irrituale ed anormale accorpamento. Il sottosegretario Amato in Commissione affari costituzionali ha dichiarato questa mattina che la motivazione di fondo che ha indotto il Governo ad accorpare in un unico testo del decreto-legge materie così eterogenee è quella di rispettare il Parlamento perchè in un unico momento e in un unico contesto si sarebbe potuto risolvere il problema di queste proroghe che invece, selezionate e settoriate secondo la materia, avrebbero comportato un onere di lavoro molto maggiore per il Parlamento.

È questo, signor Presidente, un discorso inaccettabile poichè, innanzitutto, vi è un problema di competenza per materia. Quando il Presidente del Senato si è trovato dinanzi ad un testo legislativo di questa fatta non ha avuto altra soluzione che accorpare tutto presso la Commissione affari costituzionali, in una scelta, direi, più prudente e logica che non di merito.

Il Presidente del Senato ha dovuto scegliere comunque una Commissione per rispettare il dettato costituzionale, non sapendo come poter scorporare questo unico decreto-legge per la complessità della materia che andava ad affrontare e regolare anche sotto il profilo della proroga temporale. Ha dovuto pertanto espropriare le competenze delle singole Commissioni le quali si troveranno dinanzi a termini prorogati e quindi a normative vigenti procrastinate senza un esame di merito. È rimasta soltanto una sorta di presenza, che il senatore Maffioletti ha preannunciato, a titolo spontaneo e volontario, dei vari commissari nella Commissione affari costituzionali, il che, però, non risolve il problema dell'esa-

me della materia da parte della Commissione istituzionalmente competente nella sede propria e non per trasposizione di soggetti in altra sede ed in altra Commissione.

Il secondo rilievo di cui l'Assemblea deve tener conto è che la Commissione affari costituzionali all'unanimità ha scorporato dall'articolo 6 del decreto-legge tre commi che costituiscono tre normative importantissime. Questa unanimità in relazione ai tre commi scorporati e quindi alle tre normative sottratte alla vigenza legislativa del decreto-legge dimostra, ancora una volta, la complessità della materia e la irregolarità della manovra impostata dal Governo con questo decreto-legge.

Sono quindi molteplici i motivi che dovrebbero richiamare l'Assemblea, in questo caso, a denegare in un modo preciso la sussistenza dei requisiti di urgenza e di necessità, anche per rispettare, in fondo, signor Presidente, una pronuncia della stessa Assemblea. Infatti non più di qualche mese fa, per opera del Presidente della Commissione affari costituzionali e su impulso di tutte le forze politiche in essa rappresentate, il senatore Bonifacio preparò un preciso ordine del giorno nel quale si impegnava il Governo a non introdurre in un unico decreto-legge materie che non fossero strettamente connesse ad un solo tema. La risposta a questo ordine del giorno del Senato adottato all'unanimità è stata invece quella di inserire in un solo decreto-legge 23 diversi argomenti. Se non è questo il momento in cui l'Assemblea deve prendere atto che le proprie indicazioni e le proprie direttive vengono disattese dal Governo in modo sistematico, non so quale altro momento più opportuno vi potrà essere per una riflessione di questo genere.

Sono questi i motivi per cui il Movimento sociale italiano-Destra nazionale voterà contro la proposta della Commissione affari costituzionali adottata a maggioranza. Non si ravvisa infatti in questo provvedimento sotto tutti i profili la sussistenza dei requisiti di necessità e di urgenza.

**PASQUINO.** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**PASQUINO.** Signor Presidente, signor Ministro, signori colleghi, ritengo che il provvedimento al nostro esame sia un decreto pericoloso per il precedente che viene a creare: è infatti un decreto troppo eterogeneo per essere approvato così com'è ed è gravemente carente sotto il profilo dei requisiti costituzionali dell'urgenza e della necessità.

Alcuni motivi di urgenza e di necessità derivano esclusivamente dalla imprevidenza del Governo, dei Governi e delle maggioranze precedenti, e non possono assolutamente essere ricondotti alla loro imprevedibilità. Siamo infatti di fronte a casi di totale imprevidenza. E vorrei rilevarne soltanto uno che mi sembra significativo. Si prenda l'articolo 4 a titolo di esempio: il termine relativo alla revisione degli estimi degli immobili urbani è scaduto nel 1973 ed è stato prorogato per dieci anni. Ora, in dieci anni il Governo non è stato in grado di provvedere. È improbabile che così lavorando il Governo riesca a far fronte agli impegni che si assume in questi 23 piccoli decreti inseriti in un unico provvedimento.

Devo rilevare in secondo luogo la gravità del fatto che quest'Assemblea non tenga conto delle indicazioni contenute nell'ordine del giorno approvato dalla Commissione affari costituzionali, alla fine di settembre, secondo il quale la decretazione di urgenza dovrebbe essere adottata solo quando è giustificata da esigenze evidenti e non quando si tratti di inadempienze governative.

Per questi motivi, sia per l'uso troppo frequente della decretazione di urgenza, sia per la mancanza dei requisiti di urgenza e di necessità, sia, soprattutto, per l'enorme eterogeneità di questo decreto, che è stata riconosciuta anche dal relatore di maggioranza, riteniamo sia necessario votare contro questo provvedimento, soprattutto per mantenere saldi i principi che dovrebbero garantire un'adeguata legislazione in questo paese. Quindi annuncio il voto contrario della Sinistra indipendente.

**SANDULLI.** Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANDULLI. Vorrei richiamare l'attenzione sul fatto che l'eterogeneità, che viene lamentata in questo decreto, in realtà non sussiste. La materia è omogeneizzata dal fatto che si tratta di prorogare contestualmente termini aventi una medesima scadenza, che non fu possibile osservare, e tutti per ragioni del medesimo genere. L'urgenza ricorreva per tutte le situazioni, e per tutte la proroga era ugualmente indispensabile e lo era sulla base del medesimo fondamento.

MAMMÌ, *ministro senza portafoglio per i rapporti col Parlamento*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAMMÌ, *ministro senza portafoglio per i rapporti con il Parlamento*. Signor Presidente, signori senatori, l'impegno di contenere la decretazione d'urgenza è previsto nel programma di Governo ed è stato fatto oggetto di interessanti dibattiti sia al Senato, sia alla Camera presso la Commissione affari costituzionali. A me sembra sia innegabile che il comportamento del Governo, almeno fino a questo decreto di cui discuteremo, si è attenuto all'impegno manifestato. Potremmo semplicemente riferirci al numero dei decreti ed alla loro natura; senza dimenticare che uno di questi decreti (quello sul condono urbanistico) è stato bocciato alla Camera, in sede di esame preliminare sulla sua costituzionalità ed è stato poi ripresentato dal Governo come disegno di legge. Basti comunque pensare che, a parte i cinque decreti che questo Governo ha avuto in eredità dalla situazione precedente, sono stati presentati solamente otto o nove decreti. Il tasso di presentazione, se vogliamo riferirci a questo dato statistico, nei trascorsi cinque mesi è meno della metà di quello della precedente legislatura.

Esaminiamo questo decreto, ma credo che quanto ho detto sia innegabile: il numero di decreti presentati in relazione al tempo trascorso è pari a quello delle prime legislature della Repubblica. (*Proteste del se-*

*natore Maffioletti*). E senza aver risolto, senatore Maffioletti, le cause di fondo della decretazione d'urgenza, di cui abbiamo discusso insieme con molta severità convenendo sulla necessità della loro rimozione, da realizzare anche attraverso modifiche dei Regolamenti parlamentari.

Per quanto riguarda questo decreto, ho ascoltato con molta attenzione e con molto rispetto le considerazioni espresse dai senatori rappresentanti i Gruppi di opposizione; comprendo queste perplessità, ma vorrei che si ripensasse a quanto è avvenuto nell'anno 1983. Questo anno è stato caratterizzato da una interruzione della legislatura nel mese di aprile; il Governo ha ottenuto la fiducia a metà agosto e i mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre hanno visto l'impegno prioritario del Governo e del Parlamento alla presentazione e all'esame della legge finanziaria e del bilancio preventivo dello Stato. Quindi, in una certa misura, dovevamo aspettarci che alcune leggi che avrebbero dovuto trovare attuazione nel 1983 avrebbero avuto bisogno di una proroga. Ho detto in una certa misura: riconosco che la misura è eccessiva. Malgrado alcuni richiami alle singole amministrazioni perchè rendessero conto dello stato di attuazione delle leggi di loro competenza, tranne alcune — cito quella, ad esempio, delle finanze, per cui sono stati presentati in tempo dei disegni di legge — tali richiami della Presidenza sono rimasti inascoltati; ciò ci ha portato in misura eccessiva alla necessità di proroghe alla fine dell'anno.

In questa situazione, e compiuta la doverosa autocritica, avevamo di fronte due strade: ringrazio il senatore Sandulli per le considerazioni che egli ha svolto, cioè che non siamo di fronte ad un problema di eterogeneità; tuttavia, qualora si volesse ritenere, come è più che rispettabile che si ritenga, che questo decreto presenti la caratteristica dell'eterogeneità, l'alternativa a questo decreto sarebbe stata l'emanazione di una ventina di decreti-legge di proroga, con conseguenze che abbiamo esattamente valutato: la conseguenza innanzitutto che non si trattasse di proroghe « secche » ma che

alle proroghe si accompagnassero modifiche normative che avrebbero finito con l'aggravare gli aspetti negativi della presentazione di 20 o 23 decreti. La presentazione di un unico testo, inoltre, reca un altro vantaggio: il Parlamento, nel momento in cui esamina il provvedimento sotto il profilo della costituzionalità, può stralciare quanto ritenga non necessario di proroga e quindi estraneo alle ragioni della decretazione.

Si è ritenuto di dar vita ad un provvedimento unico per tali ragioni, in negativo ed in positivo, per evitare la possibile estensione dei provvedimenti governativi anche a modifiche normative e per la possibilità del Parlamento di vagliare, fin dal momento della pronuncia sulla costituzionalità, la esigenza delle singole proroghe.

L'articolo 1 troverebbe forse migliore collocazione nella legge di conversione e credo anche — esprimo un parere personale che sottopongo all'attenzione del Parlamento — che potrebbe contenere l'obbligo del Governo di portare immediatamente a conoscenza delle Presidenze dei due rami del Parlamento le relazioni, in esso previste, sullo stato di attuazione delle leggi e sull'esigenza di eventuali proroghe. Di questo, comunque, si discuterà nel merito. Non c'è dubbio che il problema della decretazione di urgenza è alimentato anche dalle frequenti inadempienze nell'attuazione delle leggi soggette a scadenza e, quindi, dalle esigen-

ze di proroga. Credo che, quanto meno, così come è stato presentato, il provvedimento abbia il pregio di porre il problema nella sua reale luce. Il presentare singoli provvedimenti, a mio giudizio, avrebbe impedito questo esame globale di una situazione che ha caratteristiche di omogeneità.

Sotto questo profilo, senza voler ulteriormente difendere un provvedimento certamente discutibile, ma imposto dalla necessità in cui ci siamo trovati, raccomando al Senato l'approvazione delle conclusioni adottate dalla 1ª Commissione permanente riguardo al provvedimento stesso.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti le conclusioni della 1ª Commissione permanente in ordine alla sussistenza dei presupposti di necessità e di urgenza richiesti dall'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, per il disegno di legge n. 421.

**Sono approvate.**

Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16,30, con l'ordine del giorno già stampato e distribuito.

**La seduta è tolta (ore 12,10).**

Dott. FRANCESCO CASABIANCA  
Consigliere preposto alla direzione del  
Servizio dei resoconti parlamentari